

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023  
NELL'ELENCO PREFETTIZIO DI CUI ALL'ART.8 DEL D.P.R.  
N.571/1982 E DELL'ART.394 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E  
DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.P.R.  
N.495/1992)**

Si rende noto che questa Prefettura intende procedere a una nuova ricognizione dei soggetti a cui affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi degli artt. 213 e 214 del D.lgs 285/1992, dell'art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571 e dell'art. 394 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, in relazione a illeciti diversi dalle ipotesi previste dal codice della strada.

Ciò si rende necessario in quanto, sebbene gli artt. 213 e segg. del D. L.gs 30/4/1992, n.285, come modificati dalla legge 326/2013, prevedano che il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e/o confisca amministrativa per violazioni al Codice della Strada, venga affidato al cd. "custode acquirente" di cui all'art.214 bis del Codice della Strada, restano in vigore le precitate disposizioni di cui al D.P.R. n.571/1982 e al D.P.R. n.495/1992 che attribuiscono ai Prefetti il compito di predisporre annualmente un elenco delle depositerie, cui affidare veicoli nei casi residuali e diversi da quelli testé citati [Circolari M.I. n.64- Prot. M/6326/1/del 16 settembre 1998 e n.50/06 - Prot. M/6326/50-1 del 13.12.2006] ovvero nei casi in cui non sia più vigente il contratto di appalto di servizi stipulato con il Custode Acquirente e l'Agencia del Demanio[Circolare M.I. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 01.08.2014].

Per la Provincia di Brindisi, il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli sequestrati ai sensi degli artt. 213 e 214 CdS è affidato, a far data dal 01.01.2017, alle depositerie autorizzate ex art. 8 DPR 571/1982, **fino alla data di nuova aggiudicazione del servizio e la stipula del contratto con l'Agencia del Demanio e il Custode Acquirente.**

**Tanto premesso dovendo procedere, per l'anno 2023, all'individuazione delle imprese in argomento, ai sensi dell'art.8 del citato D.P.R. n.571/1992, si invitano gli operatori interessati a presentare apposita domanda in bollo (utilizzando il fac-simile di domanda 1 allegato al presente avviso), resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, corredata dei documenti in carta semplice, di cui segue elenco, i quali verranno esaminati e riscontrati da un'apposita Commissione per la valutazione dei requisiti delle depositerie in questione.**

**L'iscrizione nel citato elenco è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle circolari del Ministero dell'Interno n. 64 - prot. n. M/6326/1 /C del 16.09.1998 e, da ultima, n. 5886 del 10.04.2019.**

**Resta istituita la speciale sottosezione dell'elenco, ove saranno iscritte le depositerie autorizzate anche alla custodia dei veicoli incidentati, munite degli specifici requisiti richiesti dal presente avviso.**

**La domanda in parola dovrà essere recapitata, unitamente a tutta la documentazione richiesta, a pena di esclusione, in busta chiusa sigillata, a mano o con raccomandata A/R, presso l'indirizzo della Prefettura di Brindisi, Piazza Santa Teresa n.1 entro e non oltre il 22/09/2023 alle ore 13.00.**

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata, oltre alle informazioni inerenti al mittente, la seguente dicitura: **"Richiesta iscrizione albo prefettizio depositerie 2023 – NON APRIRE"**.

Le domande pervenute successivamente al termine perentorio sopra indicato e/o con modalità diverse ovvero che non siano sigillate non saranno prese in considerazione e saranno escluse.

L'apertura delle buste avverrà in seduta pubblica mentre la valutazione delle domande proseguirà in seduta riservata.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione, atta a comprovare il possesso dei corrispondenti requisiti di carattere tecnico-professionale richiesti, a pena di esclusione, per la iscrizione di cui trattasi.

**Anche le imprese già autorizzate con decreto n. 62827/22/A3.2/ASS.CUSTODI del 07/10/2022 che intendano chiedere la conferma della propria iscrizione nell'elenco sono tenute alla presentazione di una nuova istanza e alla produzione di tutta la documentazione richiesta per l'attestazione dei requisiti.**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICO PROFESSIONALE**

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio relativamente all'attività di traino e soccorso stradale e all'attività di deposito e custodia per conto terzi;
2. Licenza comunale per l'esercizio dell'attività di autorimessa;
3. Dichiarazione dalla quale risulti se l'area destinata sia di proprietà, in affitto, in comodato o risulti in concessione dal demanio o da altro ente;
4. Dichiarazione di avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 01° agosto 2011 n. 151 (Procedimenti Prevenzione Incendi) per ogni attività presente all'interno dell'area di sedime che ospita il locale destinato al predetto bando di gara. Per tutte le attività non ricadenti nell'allegato I e II del D.P.R. n°151 del 01/08/2011, dovranno sempre e comunque essere rispettati i requisiti minimi di sicurezza previsti e disciplinati dalle relative RTV (Regole Tecniche Verticali) afferenti al nuovo "Codice di Prevenzione Incendi" di cui al DM 03/08/2015. Per le autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a mq. 300 dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza previsti dalla TRV di cui al Capitolo V.6. Per le autorimesse con superficie non superiore a 300 mq. bisognerà assicurare i requisiti minimi previsti dalla "Lettera circolare DCPREV prot. n°17496 del 18/-12-2020" con relativi quesiti e chiarimenti prodotti dalla DCPREST del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ufficializzati e pubblicati sul proprio sito istituzionale.
5. Dichiarazione di rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare di piena conformità alle previsioni del D. Lgs. 81/08.

Particolare riferimento dovrà essere posto nei riguardi degli aspetti di prevenzione incendi disciplinati dall'Art. 46 comma 1-2-3-4-5-6-7 del D.Lgs n°81 del 09/04/2008. Per la gestione di quanto disposto dal Comma 3 lettera a) dello stesso Art. 46, punti 1-2-3-4, dovranno essere presi in considerazione i nuovi decreti sostitutivi del DM 10/03/1998 ovvero rispettivamente il Decreto 01/09/2021; decreto 02/09/2021; 03/09/2021 ;

6. Fotocopia dei documenti di circolazione del/dei veicolo/i che si utilizzerà/anno per la rimozione dei mezzi sottoposti a sequestro e/o fermo; nel caso in cui i carri soccorso non siano detenuti in proprietà dall'impresa istante ma in affitto o in comodato i documenti di circolazione dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 94/4bis CdS. In mancanza, i mezzi non potranno essere utilizzati con ogni conseguenza in ordine alla ammissione della depositaria richiedente.
7. Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto e l'incendio e rischi diversi nonché copia della RCT - Rischio di esercizio;
8. Le autorizzazioni o comunicazioni richieste dalla vigente normativa nazionale -ivi compreso il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm. e ii.- e regionale in materia di tutela ambientale (R.R. 26/2013 e successive modifiche e integrazioni).
9. Nel caso in cui le depositarie istanti, che siano già in possesso dell'autorizzazione unica ambientale o che abbiano inoltrato la comunicazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013, siano state autorizzate dall'Ente competente alla realizzazione di interventi per l'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di gestione delle acque meteoriche, il titolare/gestore dovrà rilasciare idonea dichiarazione attestante le opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari che intende adottare per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento, al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
10. Relazione di un tecnico iscritto al relativo Albo Professionale, corredata da una planimetria in scala 1:1500 in ogni caso, integrata con altre planimetrie prodotte in scala adeguata per la corretta ed efficace lettura dell'informazione trasmessa, in cui risultino:
  - La perimetrazione dell'area, distinguendo l'area adibita a depositaria da altra eventuale area, opportunamente evidenziata, appartenente allo stesso soggetto o nella sua disponibilità destinata ad altre attività, con indicazione delle vie di accesso e di esodo;
  - La destinazione urbanistica dell'area ove è ubicata la depositaria, espressamente certificata conforme al piano regolatore (il cui stralcio, con le relative norme tecniche, dovrà essere comunque allegato);
  - L'impianto elettrico e l'eventuale impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, che dovranno essere realizzati in conformità alla regola dell'arte e da soggetti abilitati ai sensi delle disposizioni della L. 37/08;
  - L'inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici ecc), con l'indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga;
  - La presenza di manufatti sull'area adibita a deposito, precisando se gli stessi siano o meno abusivi (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio);
  - Le caratteristiche della depositaria con l'indicazione della relativa capacità di contenimento di veicoli a motore anche nel rispetto della normativa tecnica di prevenzione incendi;
  - L'esistenza di una recinzione dell'area con rete metallica di altezza non inferiore a m 2,50 o di altro tipo di protezione che garantisca un equivalente

livello di sicurezza; in mancanza, il tecnico dovrà verificare e dichiarare la possibilità di realizzare prontamente un tale tipo di protezione precisandone i presumibili tempi di realizzazione;

- La presenza di un'illuminazione adeguata allo stato dei luoghi da un'altezza non inferiore a m 5; in mancanza, il tecnico dovrà verificare e dichiarare la possibilità di realizzare prontamente un tale tipo di illuminazione precisandone i presumibili tempi di realizzazione;
11. Dichiarazione di rispetto, per le parti applicabili, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, in particolare per ciò che concerne la prevenzione della produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e le misure volte a prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose. Andrà, altresì, assicurato il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

### **REQUISITI SOGGETTIVI DEI CUSTODI DEPOSITARI**

I partecipanti dovranno possedere altresì i seguenti requisiti di carattere soggettivo, dichiarandone il possesso con la domanda di iscrizione, come da schema allegato.

1. Non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di partecipazione alle gare pubbliche di lavori, servizi e forniture e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
2. Non essere stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e a misure di sicurezza personale;
3. Non aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio o contro le persone, commessi con violenza;
4. Non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
5. Non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri della custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca o altro;
6. Aver regolarmente assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali INPS e agli obblighi assicurativi INAIL;

Si precisa che le dichiarazioni di possesso dei requisiti soggettivi, di cui ai punti da 1. A 6., devono essere rese anche dai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D.L.vo n.50/2016 ("L'esclusione di cui ai commi 1 e 2) va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima."

Pertanto alla domanda dovranno essere allegate le predette dichiarazioni rese dai soggetti sopra citati.

**Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione.**

### **PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Le tariffe di custodia e di recupero da applicare saranno quelle indicate nelle tabelle di cui al provvedimento prefettizio allegato che forma parte integrante del presente avviso; le medesime tariffe – o comunque tariffe non superiori a quelle riportate nel decreto prefettizio – saranno applicate anche al trasgressore che ritira il veicolo in deposito;
2. Il deposito dovrà essere sempre funzionante nell'arco delle 24 ore ed eventuali riposi settimanali, sia del titolare che di suoi delegati o preposti, dovranno essere tempestivamente comunicati alle locali Forze di polizia;
3. Nel deposito dovrà essere assicurata vigilanza ininterrotta nell'arco delle 24 ore;
4. L'area in questione dovrà essere recintata con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2.50 o altro tipo di protezione che garantisca un equivalente livello di sicurezza ed adeguatamente illuminata da una altezza non inferiore a m. 5;
5. L'area come sopra delimitata ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri devono essere completamente prive di sterpaglie;
6. Per ciò che concerne i mezzi di estinzione incendi, il parcheggio all'aperto dovrà essere dotato di estintori portatili nel numero e nel tipo previsti dalla normativa in vigore in relazione alla dimensione delle aree; se adibito ad ospitare oltre 100 veicoli, in aggiunta ai mezzi di estinzione sopra indicati, dovrà essere dotato almeno di un impianto idrico in grado, con il getto, di coprire l'intera superficie dedicata, come indicato nella nota prot. n. P854/4108 sott. 22/24 del 04-09-2001 della DCPREVST del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Depositi per la custodia giudiziale di veicoli sottoposti a sequestro diffida.
7. I veicoli depositati dovranno essere custoditi con la massima diligenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
8. La disposizione delle vetture all'interno dell'area dedicata deve essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso;
9. La rimozione ed il trasporto dei veicoli dovrà essere effettuata con propri mezzi muniti di polizza di "rischio di esercizio" e con la massima sollecitudine, sempre comunque nel rispetto dei tempi di intervento concordati (ogni eventuale ritardo dovrà essere motivato);
10. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere prodotto l'elenco dei veicoli giacenti al 31 dicembre dell'anno precedente, con indicate le variazioni in entrata e in uscita verificatesi nel corso dell'anno;
11. Entro 48 ore dal trasferimento da parte del proprietario/custode del veicolo confiscato in via definitiva, la depositaria autorizzata dovrà dare comunicazione a mezzo pec all'Agenzia del Demanio competente e alla Prefettura dell'avvenuta presa in carico;
12. Dovrà essere predisposto un apposito registro dove, separatamente, saranno iscritti i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, a sequestro penale, a fermo amministrativo o altro;
13. Nel caso di depositerie in autorimesse al chiuso, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata del locale e un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti con obbligo di svuotamento almeno annuale e smaltimento nelle forme previste dalla legislazione vigente

14. Nel caso di depositerie in autorimesse all'aperto, sia completamente che con presenza di tettoia, dovrà essere prevista una pavimentazione impermeabilizzata dell'area munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche con trattamento dei primi 5 mm. con disoleatore(trattamento conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del R.R. n. 26/2013 e s.m.i.);
15. La depositeria, inoltre, dovrà manifestare la propria preventiva disponibilità all'utilizzo, ove richiesto, di un applicativo informatico sviluppato e messo a disposizione dall'Amministrazione per la gestione dei rapporti e la liquidazione delle spese di custodia.

L'iscrizione nell'elenco prefettizio è subordinata all'acquisizione della suindicata documentazione e al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti richiesti. La Prefettura, pertanto, procederà secondo legge al riscontro dei requisiti stessi, a mezzo dei competenti organi ispettivi e di controllo.

Nell'ipotesi in cui, alla luce della documentazione, risulti che, al momento della presentazione della domanda, la Depositaria partecipante, in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti, non abbia adeguato lo stato dei luoghi alle prescrizioni di esercizio di cui ai punti nn. 4 e 5 ma abbia presentato una relazione tecnica dalla quale si evinca la fattibilità dei lavori di adeguamento, la stessa sarà dichiarata idonea ma l'iscrizione nell'elenco sarà subordinata alla materiale realizzazione delle opere, da effettuarsi entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione.

In caso di modificazioni delle condizioni certificate che non siano tempestivamente segnalate, ovvero in caso di violazione delle prescrizioni, la Prefettura – U.T.G. si riserva di procedere all'immediata cancellazione dall'elenco.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della Prefettura e negli Albi Pretori dei Comuni della provincia.

Di esso sarà data comunicazione alle depositerie iscritte nell'elenco

Brindisi, data protocollo

**p.IL PREFETTO  
IL VICEPREFETTO VICARIO  
(OLIVIERI)**